Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 26 novembre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1969, n. 817.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Vittorio Emanuele », con sede in Atessa . . . Pag. 7275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 818.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Civitavecchia . . . Pag. 7275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. 819.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santa Maria », con sede in Terni . . . Pag. 7275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969, n. 820.
Istituzione di una corporazione di piloti nell'approdo di Sarroch . . . Pag. 7276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 821.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . Pag. 7276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1969, n. 822.
Modifica al riparto dei posti di professore di ruolo delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università degli studi di Messina . . Pag. 7277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 823.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . Pag. 7277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1969, n. 824.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad acquistare un immobile. Pag. 7278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 825.
Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale del fante, con sede in Roma . . . Pag. 7278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. 826.
Autorizzazione all'automobile club di Gorizia ad acquistare un immobile . . . Pag. 7278

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.
Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali . . . Pag. 727[illegible]

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.
Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari delle prestazioni in natura, corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali, commerciali ed artigiane, in provincia di Vercelli . . . Pag. 728[illegible]

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1969.
Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari delle prestazioni in natura, corrisposte agli impiegati di aziende agricole, in provincia di Rovigo . . . Pag. 7284

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1969.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » con sede in Firenze . . . Pag. 728[illegible]

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sdemanializzazione di terreno in comune di Sessa Aurunca Pag. 7285

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Auletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di S. Giovanni la Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7285

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7286

Autorizzazione al comune di S. Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 7286

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7286

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 7286

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 7286

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto - S.T.A.T. », con sede in Taranto . . . . Pag. 7287

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba . . . . Pag. 7287

Ministero del commercio con l'estero: Comunicati. Pag. 7287

Ministero della sanità:

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate o revocate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1969 . . Pag. 7288

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Palmense del Piceno » . . . . Pag. 7289

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Grazia Deledda » di Usini, ad accettare una donazione . . . . Pag. 7289

Esito di ricorsi . . . . Pag. 7289

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di zona del comune di Pozzuoli . . . . Pag. 7289

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili dal 1° maggio 1968 al 31 maggio 1968 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane *per quintale, per importazioni da:* Stati membri della C.E.E.; Paesi terzi e Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM). Pag. 7290

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 30 ottobre 1969) . . . . Pag. 7292

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 28 ottobre 1969) . . . . Pag. 7292

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione . Pag. 7293

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quindici ufficiali al ventiquattresimo corso superiore tecnico di artiglieria. Pag. 7293

Commissione per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al nono corso superiore tecnico della motorizzazione . . . . Pag. 7294

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca . . . . Pag. 7294

Ministero della pubblica istruzione: Commissione giudicatrice di un concorso ad un posto di professore aggregato. Pag. 7295

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Riapertura dei termini del concorso per titoli ed esami a sei posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile e modifica del relativo bando . . . . . Pag. 7295

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale . . . . Pag. 7296

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria . . . . Pag. 7296

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale . . . . Pag. 7296

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno . . Pag. 7296

Ufficio medico provinciale di Catania: Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Catania. Pag. 7296

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1969, n. 817.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Vittorio Emanuele », con sede in Atessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Chieti in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Vittorio Emanuele » di Atessa, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 14 maggio 1876;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Vittorio Emanuele », con sede in Atessa (Chieti), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Chieti;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Atessa;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto approvato con regio decreto 14 maggio 1876.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 818.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Civitavecchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 25 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Civitavecchia è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 4 aprile 1918;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile con sede in Civitavecchia (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Civitavecchia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto luogotenenziale 4 aprile 1918.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. 819.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santa Maria », con sede in Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Terni in data 12 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santa Maria » di Terni, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 15 gennaio 1942;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno.

Decreta:

L'ospedale civile « Santa Maria », con sede in Terni, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Terni;

due membri eletti dal consiglio comunale di Terni;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 gennaio 1942.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969, n. 820.

Istituzione di una corporazione di piloti nell'approdo di Sarroch.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237;

Ritenuta la necessità di provvedere all'istituzione di una corporazione di piloti nell'approdo di Sarroch per garantire la sicurezza della navigazione dati i rapidi sviluppi del movimento delle navi nella rada antistante lo stesso approdo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

E' istituita una corporazione di piloti nell'approdo di Sarroch.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 22 agosto 1969

SARAGAT

V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 821.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 264, relativo alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 264. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in gerontologia e geriatria è di tre anni.

Il numero degli iscritti è stabilito in ventiquattro per ogni anno di corso, per un totale di settantadue iscritti.

Le materie di insegnamento sono così suddivise nel tre anni di corso:

1° *Anno*:

Biologia della senescenza (annuale);
Fisiopatologia della senescenza (biennale I);
Semeiologia della senescenza (biennale I);
Anatomia patologica (biennale I);
Farmacologia e farmacoterapia.

2° *Anno*:

Fisiopatologia della senescenza (biennale II);
Semeiologia della senescenza (biennale II);
Anatomia patologica (biennale II);
Clinica geriatrica e terapia (biennale I);
Chirurgia geriatrica (annuale);
Radiologia e radioterapia (annuale);
Neurologia (annuale).

3° *Anno*:

Clinica geriatrica e terapia (biennale II);
Tecniche di riabilitazione (annuale);
Psichiatria (annuale);
Medicina sociale (annuale).

Nel terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1969, n. 822.

Modifica al riparto dei posti di professore di ruolo delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia della Università di Messina;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 9 ottobre 1969;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1969-70, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università di Messina, è stabilito come appresso:

	Numero dei posti
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	20
Facoltà di farmacia	2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 823.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Pisa è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere.

L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facoltà di economia e commercio della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) otto posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di economia e commercio della stessa Università di Pisa e propriamente i posti assegnati alle cattedre statali di lingua e letteratura spagnola; di lingua e letteratura francese e di tre posti attualmente vacanti e destinati uno alla storia, uno al raddoppio di storia e uno al raddoppio di lingua e letteratura latina e dei posti convenzionati assegnati alle cattedre di lingua e letteratura latina e di geografia (istituito con legge 13 giugno 1955, n. 504) e di lingua e letteratura inglese (istituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1842); con i posti sono trasferiti anche i professori;

b) ventinove posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di economia e commercio della stessa Università di Pisa e propriamente così ripartiti per le relative cattedre: tre posti alla lingua e letteratura latina; uno alla geografia; cinque alla lingua e letteratura spagnola; tre alla lingua e letteratura italiana; sei alla lingua e letteratura inglese; cinque alla lingua e letteratura francese; due alla storia della filosofia; due alla lingua e letteratura tedesca; uno alla storia; uno alla filologia germanica.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che la lettera *b*) dell'art. 41 è soppressa e che, gli articoli 46, 47, 48 e 49 sono raggruppati sotto il titolo IV, facoltà di lingue e letterature straniere (con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli successivi).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1969, n. **824**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad acquistare un immobile.

N. 824. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila viene autorizzata ad acquistare dal signor Gaetano Michele Gigotti un immobile, posto nel centro urbano di L'Aquila, via del Guastatore n. 7, al prezzo di L. 44.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. **825**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale del fante, con sede in Roma.

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono approvate le modifiche agli articoli 3, 11, 16 e 17 dello statuto dell'Associazione nazionale del fante, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 49. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **826**.

Autorizzazione all'automobile club di Gorizia ad acquistare un immobile.

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Gorizia viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dalla società per azioni « I.M.C.A. » - Industria per la lavorazione del cacao, zucchero, frutta e derivati S.p.a », con sede in Gorizia, per il prezzo di L. 70.000.000, il terreno posto in Gorizia alla via Trieste, contraddistinto dalla p.c. 225, esteso mq. 16.257 e p.c. 226, esteso mq. 458, iscritte nel C.T.I. della P.T. 1616 di S. Pietro.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1969
Atti de Governo, registro n. 230, foglio n. 48 — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.

Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 ed il decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente modificazioni del precitato testo unico;

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto dei terreni;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano, ecc.;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente la applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1936, con cui è stata approvata l'istruzione XIV emessa per disciplinare le operazioni dirette alla conservazione del nuovo catasto dei terreni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1949, con il quale si è provveduto a sostituire l'anzidetta istruzione con altra (istruzione XIV modificata);

Vista l'istruzione provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, emanata in data 13 dicembre 1961;

Considerato che l'art. 16 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, stabilisce che per l'attuazione della legge stessa devono essere emanate apposite istruzioni ministeriali, delle quali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha predisposto apposito schema;

Ritenuta la opportunità che le predette istruzioni abbiano carattere provvisorio, in sede di prima applicazione della legge;

Decreta:

E' approvata l'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali, annessa al presente decreto.

Roma, addì 5 novembre 1969

Il Ministro: BOSCO

Istruzione per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679

Capo I

Delle volture

(articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12)

Paragrafo 1.

Le domande di volture, di cui all'art. 6 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, compilate su di un modulo a stampa fornito gratuitamente dall'amministrazione, devono essere presentate per il catasto terreni e per il nuovo catasto edilizio urbano esclusivamente agli uffici tecnici erariali entro il trentesimo giorno dalla data di registrazione — presso gli uffici del registro — del documento traslativo per atto tra vivi o dalla data di presentazione agli uffici delle successioni delle denunzie per causa di morte.

Nulla è innovato riguardo la determinazione delle persone cui incombe l'obbligo della presentazione.

I moduli a stampa, differenti per il catasto terreni e per il nuovo catasto edilizio urbano, possono prevedere anche l'uso di fogli interni e sono rilasciati dagli uffici tecnici erariali e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette unitamente ai certificati catastali per uso di voltura.

Paragrafo 2.

Deve essere presentata una distinta domanda per ciascun documento traslativo (indipendentemente dal numero delle ditte interessate al trasferimento) e — nell'ambito di questo — per ciascun comune amministrativo in cui sono posti i beni sui quali

si esercitano i diritti reali oggetto di voltura catastale e separatamente per beni allibrati al catasto terreni o al catasto edilizio urbano; e pertanto, ove un unico atto comporti trasferimento di diritti su beni rustici ed urbani posti nel medesimo comune, dovrà darsi luogo a due domande; e del pari, ove comporti trasferimento di diritti su beni esclusivamente rustici od esclusivamente urbani posti in più comuni, anche se della medesima provincia, dovrà darsi luogo ad un pari numero di domande.

Paragrafo 3.

Ciascuna domanda sconta l'imposta di bollo nella misura di lire quattrocento per ogni voltura in essa compresa mediante l'applicazione di marche, da annullarsi con firma del richiedente. Peraltro nel caso in cui il medesimo documento traslativo dia luogo al trasferimento alla medesima ditta di diritti reali esercitati su beni rustici e su beni urbani posti nella stesso comune, l'imposta di bollo si paga per una sola domanda; nella seconda dovrà essere fatto riferimento alla prima, per la quale è stata assolta l'imposta.

L'eventuale esenzione dall'imposta di bollo deve essere motivata mediante la citazione della legge speciale che la dispone.

Paragrafo 4.

Il modulo a stampa per le volture da eseguire nel catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano è costituito da due parti essenziali: la prima costituisce la vera e propria domanda di volture e la seconda la nota o elenco delle volture richieste.

Per il catasto terreni:

a) la domanda comprende i seguenti elementi: comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti; nominativo, qualità e recapito del richiedente; estremi del documento traslativo; dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) fra la ditta o le ditte da cui ha luogo il trasferimento e quelle iscritte in catasto per i medesimi beni; elenco dei documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi; e deve essere sottoscritta dal richiedente;

b) la nota comprende l'intestazione delle ditte a cui vengono trasferiti i diritti in forza del documento traslativo; l'elenco dei documenti dimostranti gli eventuali passaggi intermedi fra le ditte iscritte in catasto e quelle dalle quali si fa luogo al trasferimento dei diritti, e infine l'elenco delle particelle catastali delle quali si richiedono le volture.

Per il nuovo catasto edilizio urbano:

a) la domanda — che prevede due casi distinti, da svolgere con formalità diverse, secondo che trattasi di trasferimento interessante unità immobiliari urbane già censite ovvero ancora da censire nel nuovo catasto edilizio urbano — contiene i seguenti elementi: comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti; nominativo, qualità e recapito del richiedente; elenco dei documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi; dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) tra i dati risultanti in catasto e quelli effettivi della ditta o delle ditte cedenti i beni; elenco, nel caso di mancanza di corrispondenza, dei passaggi intermedi avvenuti e delle relative causali; attestazione che l'eventuale non avvenuta dichiarazione all'ufficio tecnico erariale della o delle unità immobiliari interessate dal trasferimento è dovuta all'unico motivo ammissibile, e cioè alla ancora non avvenuta scadenza dei termini previsti dall'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

b) la nota, quasi identica al modello 98 M. C.E.U., comprende gli estremi del documento traslativo della o delle unità immobiliari trasferite senza o con frazionamento.

Sia per il catasto terreni che per il nuovo catasto edilizio urbano le ditte devono essere esposte con la individuale designazione delle persone fisiche o giuridiche da intestarsi in catasto, complete dei dati di rito, della natura dei rispettivi diritti e delle relative quote, ed elencate secondo l'ordine previsto dalle norme vigenti.

Paragrafo 5.

I documenti da allegare alle domande di volture sono i seguenti:

Per il catasto terreni:

a) una copia o estratto in carta libera del documento traslativo, su cui da parte dell'ufficio del registro si sia provveduto ad attestare la avvenuta registrazione, indicandone gli estremi nonchè la certificazione dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali; ovvero nel caso di trasferimento di diritti per causa di morte, una copia o estratto della relativa denunzia, su cui da parte dell'ufficio delle successioni si sia provveduto ad attestare l'avvenuta presentazione, indicando gli estremi della conseguente annotazione, attesochè per le denunzie di successione e di consolidamento di usufrutto le leggi in vigore prevedono che il pagamento delle imposte ed accessori non avvenga contestualmente alla presentazione della denuncia. Nell'uno e nell'altro caso gli uffici provvederanno ad invitare gli interessati a presentare all'ufficio tecnico erariale nel prescritto termine di 30 giorni le domande di volture;

b) i certificati catastali relativi ai beni interessati dalle volture;

c) quando i trasferimenti diano luogo a frazionamento di particelle, i relativi tipi redatti su un estratto autentico della mappa e — di norma — approvati ai sensi del paragrafo 17;

d) quando il trasferimento per causa di morte interessi beni intestati a ditta diversa dal dante causa, per mancanza degli atti legali convalidati da passaggi intermedi di fatto, un atto notorio da cui possa desumersi la cronistoria dei passaggi stessi;

e) altri eventuali documenti.

Allo scopo di consentire agli uffici delle successioni di provvedere agli attestati di cui al precedente punto *a*), gli interessati dovranno presentare ad essi, unitamente alla denunzia di successione, tante copie od estratti della medesima, quante sono le province (conformemente a quanto previsto dal successivo § 6) nelle quali si trovano i beni immobili in essa compresi

Per il nuovo catasto edilizio urbano:

a) i documenti di cui ai punti *a*), *b*) e *d*) del capo precedente;

b) le planimetrie delle unità immobiliari che a causa del trasferimento subiscano variazioni nella loro consistenza;

c) l'attestazione — sostitutiva del certificato catastale per le unità immobiliari dichiarate all'ufficio tecnico erariale a norma dell'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ma non ancora censite in catasto — dell'avvenuta dichiarazione, recante gli estremi ed i dati di essa.

Per le unità immobiliari che eventualmente non fossero state ancora dichiarate e per le quali i termini di presentazione della dichiarazione stabiliti dal predetto articolo di legge fossero scaduti, occorre presentare all'ufficio tecnico erariale la dichiarazione prescritta e quindi ottenere l'attestazione di cui al presente punto;

d) altri eventuali documenti.

Parafrafo 6.

Nel caso che i documenti, di cui al paragrafo precedente, siano già stati allegati — in tutto o in parte — ad altre domande di volture già presentate, è consentito farne semplicemente riferimento anche se riguardino beni posti in comuni diversi e compresi in diversi distretti d'imposta, purchè nell'ambito di una medesima provincia. Nel riferimento devono essere precisati gli estremi delle domande cui i documenti sono stati allegati. Quando più domande collegate con la stessa documentazione siano presentate contemporaneamente, il riferimento viene apposto a cura dell'ufficio nel momento stesso della presentazione.

Paragrafo 7.

Le domande di volture devono essere presentate all'ufficio tecnico erariale della provincia nel cui territorio hanno sede gli uffici del registro o delle successioni presso i quali sono stati registrati i rispettivi documenti traslativi, anche se i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti si trovino in province diverse.

All'atto della presentazione l'ufficio ricevente provvede, in ogni caso, all'esame formale a vista della domanda, a norma del seguente § 8: assegna quindi un numero di protocollo e rilascia al presentatore una ricevuta, portante — oltre al numero anzidetto — gli altri elementi utili per la identificazione della domanda.

Paragrafo 8

L'esame formale, di cui è cenno al paragrafo precedente, ha per oggetto:

la constatazione che sia la domanda che la nota di voltura sono state compilate in tutte le loro parti e regolarmente sottoscritte;

l'accertamento che tutti i documenti prescritti sono regolarmente allegati (salvo il caso previsto § 6), ed elencati

Le manchevolezze riscontrate, ove non siano eliminabili immediatamente, sono indicate per iscritto contestualmente al rilascio della ricevuta, che pertanto assume carattere provvisorio: al presentatore deve essere precisato che entro il termine improrogabile di trenta giorni le manchevolezze medesime devono essere sanate.

Nell'occasione possono anche essere individuati e rettificati errori materiali di immediata evidenza.

Paragrafo 9

E' data facoltà di inviare le domande di voltura per posta, mediante lettera raccomandata: la data del tagliando di ricevuta della raccomandata costituisce, in tal caso, la data di presentazione.

A ricezione della domanda, l'ufficio tecnico erariale trasmette al recapito del richiedente, con tassa a carico, la ricevuta di cui al precedente § 7, unendovi — se necessario — le indicazioni opportune per la regolarizzazione. I 30 (trenta) giorni concessi dalla legge per la regolarizzazione medesima decorrono dalla data del timbro postale di arrivo.

Paragrafo 10.

Non appena pervenute, le domande di volture devono essere inscritte dagli uffici nei regolari registri protocollo e — previo il completamento dell'eventuale procedura di regolarizzazione di cui ai precedenti paragrafi — passate alla normale trattazione.

Le domande di volture che riguardano beni posti in altre province devono essere spedite al più presto — ma in ogni caso dopo il termine del periodo concesso per la eventuale regolarizzazione — all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che le assume nel normale protocollo attribuendo ad esse, per conseguenza, un proprio numero.

Ogni eventuale successivo rapporto concernente la domanda di volture avrà luogo direttamente fra il richiedente — o le parti interessate — e l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che provvede alla sua trattazione. Come riferimento rimane peraltro valido il numero di protocollo dell'ufficio ricevute, che è quello riportato sulla ricevuta: è pertanto compito dell'ufficio competente per territorio assicurare il necessario collegamento.

Paragrafo 11.

Nel caso di ritardo, rispetto al termine precisato al § 1, della presentazione della domanda di volture, o nel caso che il richiedente non ottemperi all'invito di regolarizzarla — giuste le indicazioni dell'ufficio — nel successivo termine prescritto, o infine quando l'ufficio accerti la omissione della presentazione, l'ingegnere capo dell'ufficio stesso trasmette all'intendente di finanza un regolare processo verbale di accertamento delle violazioni di legge per l'applicazione delle pene pecuniarie da lire duemila a lire ventimila, previste dall'art. 9 della legge medesima.

In pari tempo, se del caso, le spese occorse per la regolarizzazione della domanda, vengono comunicate al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali, al fine di operarne il recupero.

Paragrafo 12.

In caso di mancata presentazione, in allegato alla domanda di volture, del tipo di frazionamento, l'ufficio — scaduto il termine di 30 giorni per il perfezionamento della domanda — registra la voltura cointestando i contraenti ed appone alle sole particelle interessate dal tipo non presentato l'annotazione di riserva ai sensi del successivo § 15.

Paragrafo 13.

Gli uffici tecnici erariali assicureranno una adeguata assistenza ed ogni utile chiarimento a tutti coloro che sono tenuti alla presentazione delle domande di volture, giuste le apposite norme che saranno emanate a parte.

Paragrafo 14.

A regolarizzazione avvenuta l'ufficio, dopo avere controllato che non esistano discordanze fra quanto è contenuto nella domanda e relativa nota e quanto risulta in catasto, provvede senza altro alla registrazione.

Ove risultino discordanze, l'ufficio controlla anzitutto che esse non dipendano da un materiale errore di trascrizione dal documento traslativo alla domanda di volture; ed in tal caso invita il richiedente a presentarsi in sede onde rettificare personalmente l'errore compiuto ovvero a presentare una istanza di rettifica in bollo. Se invece le discordanze sono già contenute nel documento, le volture verranno registrate, se possibile, soltanto previo accertamento sopralluogo e facendo constare negli atti che ciò è stato fatto ai soli fini della conservazione del catasto, a norma del successivo § 15.

Ove peraltro le discordanze si riferiscano esclusivamente alle ditte da cui ha luogo il trasferimento dei diritti e siano state regolarmente segnalate dal richiedente, l'ufficio provvede a registrare le volture, dopo aver dato corso ai passaggi intermedi mancanti, se questi sono dipendenti da atti legali; limitandosi invece a far constare negli atti che ciò è stato fatto ai soli fini della conservazione del catasto a norma del menzionato § 15 e, notificando poi l'eseguita voltura alla ditta che risulta intestata negli atti stessi, se dei passaggi intermedi mancanti è esposta nella domanda di volture una semplice cronistoria.

Paragrafo 15.

A partire dalla data di entrata in vigore della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ogni qualvolta l'ufficio debba far constare negli atti del catasto che una mutazione è stata eseguita ai soli fini della conservazione del catasto medesimo, senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto, provvede a contrassegnare ciascuna delle particelle od unità immobiliari urbane interessate con apposita sigla, giusta la seguente nomenclatura:

RIS 1: per inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi;

RIS 2: per errati riferimenti catastali nel documento traslativo che dà luogo a voltura;

RIS 3: per errate generalità nel documento traslativo che dà luogo a voltura;

RIS 4: per cointestazione provocata dalla mancata presentazione del tipo di frazionamento;

RIS 5: per mancata concordanza della superficie dichiarata nel documento traslativo con quella risultante in catasto o per dichiarazione di inidoneità del tipo e conseguente rettifica eseguita dall'ufficio;

RIS 6: per accertamento d'ufficio in base allo stato di fatto, non ancora convalidato da atto legale, di opere di pubblico interesse portanti intestazione.

Le indicate sigle seguiranno i numeri distintivi delle particelle o delle unità immobiliari in ogni ulteriore operazione catastale e saranno comunque trascritte unitamente ai numeri stessi.

Paragrafo 16.

La cancellazione della sigla di annotazione di riserva può essere ottenuta dal possessore cui le particelle o le unità immobiliari sono intestate mediante la presentazione di apposita domanda in bollo, corredata dai documenti idonei a dimostrare la estinzione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa: ove trattisi in particolare di tipo di frazionamento, esso deve portare le firme autenticate delle parti interessate.

Non è necessario che la domanda di cancellazione sia corredata da documenti, quando è trascorso un ventennio dalla data del documento traslativo che dette origine alla annotazione di riserva.

La decisione dell'ufficio in ordine alla domanda di cancellazione deve essere notificata al richiedente nelle forme di rito.

Capo II

Dei tipi di frazionamento

(articoli 5 e 6)

Paragrafo 17.

Quando un trasferimento di diritti comporti il frazionamento di particelle catastali, le parti sono tenute a fare approntare, da uno dei professionisti appartenenti alle categorie previste dalla legge, un apposito tipo redatto su di un estratto autentico o autenticato della mappa. Il tipo stesso deve essere prodotto dal tecnico compilatore anticipatamente, così che — di norma — esso possa risultare munito della dichiarazione di regolarità, ai sensi del seguente § 19, al momento della definizione del documento traslativo.

Ai fini di agevolare le operazioni, è opportuno, e pertanto vivamente consigliabile, che unitamente all'originale venga presentata all'ufficio una copia conforme — comunque ottenuta — in carta semplice, che verrà trattenuta dall'ufficio medesimo.

Paragrafo 18.

Il tipo deve essere sottoscritto, oltre che dal tecnico che lo ha redatto, da tutte le parti interessate al frazionamento. Ove la

ditta cui competono i diritti sulle particelle da frazionare non coincida con quella risultante in catasto, dovrà esserne fatta specifica menzione sul tipo stesso.

Quando, in sede di definizione del documento traslativo, taluno dei destinatari delle particelle derivate dal frazionamento risulti diverso da quello previsto all'atto della redazione del tipo, anch'esso dovrà apporre la propria firma sul tipo medesimo.

Paragrafo 19.

A fine del riconoscimento della regolarità, l'ufficio tecnico erariale introduce provvisoriamente in mappa le nuove linee, servendosi delle misure fornite dal tecnico, e controlla la regolare ripartizione delle superfici e dei redditi; contemporaneamente a questa operazione dà corso ad opportuni procedimenti per eliminare le preesistenti linee che in seguito al frazionamento risultino prive di concreto significato topografico od estimale.

Sostituisce quindi i numeri subalterni residuati dalle anzidette operazioni con numeri interi, che prenota negli appositi elenchi (mod. 50) e sul protocollo dei tipi di frazionamento e riporta poi, anch'essi provvisoriamente, in mappa, nonchè — in via definitiva a inchiostro — sul tipo esaminato. Su questo appone inoltre la seguente dichiarazione:

« Riconosciuto regolare ai soli fini della introduzione in mappa e della ripartizione della superficie e dei redditi ».

Paragrafo 20.

La dichiarazione di cui al precedente paragrafo deve essere rilasciata entro il ventesimo giorno dalla presentazione all'ufficio del tipo di frazionamento.

All'atto della restituzione del tipo approvato si applica il tributo speciale previsto dalla tabella annessa alla legge 1° ottobre 1969, n. 679.

Ove l'ufficio, peraltro, a causa di eccezionali difficoltà sia impossibilitato a riconoscere la richiesta regolarità entro il termine prescritto, restituisce il tipo al tecnico che lo ha redatto apponendo la seguente dichiarazione:

« Rinviato l'esame alla presentazione della domanda di volture ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata anche prima dello scadere del termine anzidetto, quando l'ufficio appaia manifesta — a vista o dopo un primo esame di massima — la propria impossibilità a riscontrare la regolarità del tipo.

Nel caso previsto dai due comma precedenti, le sanzioni prescritte dall'art. 9 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, non sono applicabili; l'atto traslativo viene redatto in base ai dati del tipo stesso.

L'applicazione del tributo speciale di cui sopra è riservata al momento della presentazione della domanda di volture.

In ogni caso, l'avvenuto pagamento del tributo di cui ai precedenti comma secondo e quinto viene certificato sul tipo stesso e — limitatamente al caso previsto nel quinto comma — ne viene anche rilasciata ricevuta: esso deve essere altresì contabilizzato sul registro dei certificati, copie ed estratti rilasciati e dei relativi diritti e tributi (mod. 8).

Paragrafo 21.

Ove il tipo di frazionamento presenti irregolarità formali ovvero manchevolezze tecniche che ne impediscano la corretta introduzione in mappa, viene restituito per essere perfezionato. In tal caso il termine per il successivo rilascio della dichiarazione di cui al § 19 decorre dalla data nella quale è avvenuta la nuova presentazione del tipo perfezionato.

Paragrafo 22.

Ai fini della definizione del documento traslativo corrispondente, l'approvazione di cui al § 19 (come pure la dichiarazione di cui al § 20) ha validità limitata a 90 giorni. Se il tipo viene egualmente utilizzato dalle parti interessate dopo la scadenza di tale termine, la relativa domanda di volture viene considerata incompleta ai sensi del precedente § 12.

La regolare restituzione all'ufficio del tipo, in allegato alla domanda di volture, dà luogo al passaggio in via definitiva ad inchiostro delle linee e dei numeri già provvisoriamente introdotti in mappa nel corso delle operazioni di cui al precedente § 19.

Periodicamente l'ufficio provvede ad esaminare lo stato delle mappe connesso alle operazioni in argomento ed elimina le linee ed i numeri provvisoriamente introdotti, dipendenti da tipi di frazionamento approvati non meno di 180 giorni prima.

Paragrafo 23.

Nel caso previsto dal decreto ministeriale 28 ottobre 1964, n. 3/3975 (ripartizione di particelle in varie porzioni o lotti) il tipo porterà, oltre alla firma del tecnico compilatore, quelle di tutti i possessori cui competono i diritti sulle particelle da frazionare e di almeno uno dei destinatari delle singole porzioni.

Le linee ed i numeri dell'intero elaborato vengono passati ad inchiostro in sede di registrazione della prima domanda di volture inerente qualcuna delle porzioni costituite col frazionamento.

Paragrafo 24.

Quando il tipo di frazionamento viene unito ad una domanda di volture senza essere stato preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale per l'ottenimento della dichiarazione di regolarità di cui al § 19, il tecnico che lo ha redatto è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 9 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

Il tributo speciale viene corrisposto all'atto della presentazione della domanda; valgono anche in questo caso le norme di cui all'ultimo comma del § 20.

Se il tipo presenta irregolarità o manchevolezze, il tecnico che lo ha redatto viene invitato a perfezionarlo nella sede dello ufficio; ove ciò non avvenga, si seguirà la procedura dettata dal seguente § 25.

Ove si verta nel caso previsto dal § 23, vengono trattate esclusivamente le porzioni di particelle di cui si chiede il trasferimento con la domanda di volture cui il tipo è allegato.

Paragrafo 25.

Al fine di consentire il controllo sopralluogo, nel redigere il tipo il tecnico compilatore non deve omettere la rappresentazione dei termini di confine, eventualmente già presenti nella zona frazionata o espressamente infissi in dipendenza del frazionamento stesso, e deve altresì sinteticamente descrivere, sul tipo stesso la natura delle nuove dividenti di possesso identificate sul disegno con le nuove linee.

In particolare egli deve specificare se tali dividenti siano materializzate da muri, canaletti, cigli o mezzerie di strade di lottizzazione, viottoli o altri manufatti o particolari topografici, ovvero se essi siano semplicemente virtuali: in quest'ultimo caso deve esplicitamente menzionare se esistono picchetti saldamente infissi per la loro individuazione, aggiungendo — in caso affermativo — ogni elemento idoneo per la identificazione della loro posizione.

Ove, sulla scorta delle suindicate notizie, il tipo venga dall'ufficio riscontrato in campagna non pienamente rispondente alla effettiva posizione delle dividenti, l'ufficio stesso invita le parti interessate a dichiarare espressamente per iscritto sul tipo medesimo se le linee da esso portate debbano ritenersi tuttora valide, nonostante che esse non corrispondano a quanto si è riscontrato sopralluogo, oppure se si tratti di effettivo errore del tipo.

In quest'ultimo caso le parti stesse saranno anche invitate a far apportare al tipo medesimo, entro il termine di 30 giorni, le opportune rettifiche, che vanno da esse parti specificatamente convalidate. Resta inteso che ove le superfici delle particelle derivate dal frazionamento, a seguito della intervenuta rettifica, differiscano da quelle dichiarate nei documenti traslativi in misura superiore alla tolleranza catastale, esse saranno poi affette da opportuna annotazione di riserva (sigla RIS 5), ai sensi del § 15.

Qualora la proroga concessa trascorra infruttuosamente, l'ufficio dichiara il tipo inidoneo alla conservazione del catasto e pertanto procede direttamente alle rettifiche del caso; le spese occorse sono poste a carico delle parti inadempienti, mediante iscrizione da parte del procuratore del registro sull'apposito campione demaniale. Le particelle rettificate dall'ufficio vengono inoltre gravate con annotazione di riserva (medesima sigla RIS 5).

Si precisa che le rettifiche, accertate dall'ufficio in seguito a revisione di zone sufficientemente ampie per il sostanziale rifacimento di interi fogli o di cospicue porzioni di essi in dipendenza di scorrelazioni evidenti fra la mappa e il terreno, non sono soggette alla disciplina innanzi descritta ma a quella delle variazioni catastali, i cui risultati vengono portati a conoscenza degli interessati con le procedure previste dalle leggi vigenti (notifiche o — nel caso previsto dall'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 — pubblicazione).

Anche in questo caso naturalmente si rende operante quanto precisato nella seconda parte del quarto comma precedente (annotazione di riserva).

Capo III

Dei cambiamenti nello stato dei terreni per edificazione di fabbricati urbani e del tipo mappale

(art. 8)

Paragrafo 26.

L'obbligo di presentare la denuncia di cambiamento nello stato di particelle censite nel catasto terreni, per effetto della edificazione di nuovi fabbricati o di ogni altra stabile costruzione nuova (da considerare immobile urbano ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni) incombe direttamente al possessore delle particelle medesime.

Nel caso in cui il possessore denunciante non corrisponde all'intestatario in catasto delle particelle oggetto del cambiamento, la denuncia deve indicare gli estremi di rogito e di registrazione dell'atto di trasferimento dalla ditta iscritta in catasto al possessore denunciante.

Paragrafo 27.

La denuncia di cambiamento deve essere presentata direttamente all'ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi decorrente dalla data di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità dei locali che compongono l'immobile ed i cui estremi devono essere citati nella denuncia stessa.

Paragrafo 28.

La denuncia deve essere compilata su apposito modulo a stampa (mod. 3/S P C) fornito gratuitamente dall'ufficio tecnico erariale contestualmente al rilascio dell'estratto autentico di mappa, concernente le particelle oggetto della denuncia, occorrente per la redazione del tipo mappale da allegare alla medesima.

L'ufficio tecnico erariale, all'atto della presentazione, registra in apposito protocollo la denuncia di cambiamento, assegnando ad essa il competente numero progressivo, e rilascia all'interessato ricevuta di avvenuta denuncia.

Paragrafo 29.

Il tipo mappale, da unirsi alla denuncia di cambiamento, deve essere redatto sopra un estratto autentico di mappa (mod. 4/S P C) separatamente per ogni comune amministrativo.

Il tipo mappale deve portare la firma di un tecnico (ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore) regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Inoltre, deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore denunciante.

Paragrafo 30.

Nel tipo mappale deve essere rappresentato, esclusivamente in base a misure prese sopralluogo dal tecnico firmatario, il nuovo fabbricato e le altre stabili costruzioni edificate sulle particelle oggetto di denuncia di cambiamento, nonchè le relative attinenze coperte e scoperte.

Le nuove linee topografiche devono essere riferite a caposaldi della mappa e rappresentate sul tipo stesso, in inchiostro rosso, complete delle misure prese sopralluogo.

I dati metrici del rilievo devono risultare in numero sufficiente per la completa rappresentazione in mappa del cambiamento denunciato.

L'estratto di mappa per tipo mappale deve contenere, in ogni caso, almeno due caposaldi (punti trigonometrici, termini di proprietà o di confine comunale, spigoli di fabbricati o di altre costruzioni stabili, ecc.). Di conseguenza l'estratto stesso deve comprendere una porzione di mappa sufficientemente estesa in modo da soddisfare detta condizione.

Paragrafo 31.

Per ogni altra istruzione relativa al tipo mappale valgono, per analogia, le norme vigenti per il tipo di frazionamento e di cui al capo V dell'istruzione XIV modificata, purchè non risultino in contrasto con le norme portate dalla legge 1° ottobre 1969, n. 679, e quelle portate dal capo II della presente istruzione.

Capo IV

Degli estratti, dei certificati e delle copie degli atti dei catasti

(art. 13)

Paragrafo 32.

Le certificazioni catastali (certificati, estratti di mappa, copie di planimetrie delle u.i.u. e copie di altri atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), compilate a mano o sotto forma di riproduzione degli atti medesimi con sistemi foto-eliografici o simili, vengono rilasciati dall'ufficio tecnico erariale competente per giurisdizione territoriale. In sede di rilascio l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti catastali da corrispondersi allo Stato (stabiliti dalle tabelle *B* e *C* allegate al regio decreto 8 dicembre 1938, n 2153) e dei tributi speciali (stabiliti dalla tabella allegata alla legge 1° ottobre 1969, n. 679).

Con le stesse modalità gli interessati potranno ottenere presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette le certificazioni relative ad atti catastali in possesso degli uffici stessi.

Ove richiesto, la consegna delle certificazioni continua ad effettuarsi secondo le vigenti norme.

Paragrafo 33.

E' altresì data facoltà all'interessato di ottenere la certificazione catastale per posta, inviando a titolo di deposito preventivo per le spese occorrenti (carta da bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali) l'importo stabilito nel paragrafo seguente, salvo conguaglio.

Il deposito preventivo deve essere versato dal richiedente sul c/c postale intestato all'ufficio tecnico erariale nella cui giurisdizione ricadono gli immobili oggetto della richiesta.

Nello spazio del bollettino riservato alla causale del versamento devono essere specificati:

1) tipo di certificazione richiesta (certificato di attualità, per stipula o per altri scopi, certificato storico, estratto di mappa per tipo di frazionamento o per altri scopi, ecc.);

2) indicazioni strettamente necessarie per identificare negli atti catastali i beni oggetto della certificazione (comune, numero di partita, foglio di mappa, particelle, ecc.).

Nel caso che le indicazioni fornite dall'interessato siano incomplete e non sufficienti per il rilascio della certificazione richiesta, l'ufficio tecnico erariale — entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento del bollettino di c/c postale — invita l'interessato a fornire le ulteriori indicazioni occorrenti. Analoga procedura sarà seguita nel caso che l'interessato abbia effettuato, sul c/c postale intestato all'ufficio tecnico erariale, un deposito preventivo per un importo inferiore a quello fissato dal paragrafo che segue.

Paragrafo 34.

L'ammontare del deposito preventivo viene stabilito nelle seguenti misure:

a) in lire 1.500 (millecinquecento) per ogni certificato di attualità del catasto terreni o per copia eliografica, totale o parziale, di scheda di partita del N.C.E.U. e per copia di planimetria di unità immobiliare urbana;

b) in lire 2.500 (duemilacinquecento) per ogni certificato storico o per ogni copia od estratto di mappa, di mappa urbana o di abbozzo di mappa urbana.

Paragrafo 35.

Nel caso di certificazioni storiche o di attualità che l'interessato intende ricevere per posta, e che abbiano per oggetto ditte o partite particolarmente complesse (sia per notevole numero di passaggi di possessi che per rilevante numero di particelle di mappa dei beni oggetto di certificazione), l'ufficio tecnico erariale, entro 5 giorni dal ricevimento del bollettino di c/c postale, provvede ad invitare l'interessato stesso a versare sul c/c postale intestato all'ufficio medesimo una ulteriore somma (da precisare) ad integrazione del deposito preventivo già effettuato.

Paragrafo 36.

La certificazione richiesta sarà spedita al recapito dell'interessato a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, con allegato apposito estratto conto inteso a dimostrare:

a) che l'importo della specifica è risultato pari a quello del deposito preventivo anticipato, per cui nessun conguaglio è dovuto;

b) ovvero, che l'importo della specifica è inferiore a quello del deposito preventivo anticipato, per cui l'ufficio stesso ha già disposto per il conguaglio, a mezzo di assegno di c/c postale, a favore dell'interessato, della differenza eccedente la specifica stessa;

c) ovvero, che l'importo della specifica è superiore a quello del deposito preventivo anticipato, per cui l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della raccomandata, dovrà effettuare il conguaglio richiestogli mediante versamento in c/c postale intestato all'ufficio. A tal fine l'ufficio inserirà nella raccomandata un bollettino di versamento sul c/c postale recante indicata la somma da versarsi a conguaglio. L'interes-

sato sarà espressamente avvertito che — in mancanza di detto versamento — l'importo del conguaglio di che trattasi verrà comunicato al procuratore del registro per la iscrizione del debito sui campioni demaniali e per la conseguente esazione (maggiorata delle spese procedurali) nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

Resta stabilito che l'importo totale dei diritti catastali spettanti allo Stato deve essere prelevato, in ogni caso, dal deposito preventivo, per essere versato all'ufficio del registro demanio di Roma con le modalità di cui al secondo capoverso del successivo paragrafo 38. Pertanto il conguaglio deve riguardare esclusivamente la maggior somma dovuta per tributi speciali.

Paragrafo 37.

Gli uffici tecnici erariali devono richiedere l'apertura di apposito c/c postale riservato alle sezioni II e IV per il servizio di rilascio delle certificazioni catastali per posta, comunicando ai rispettivi uffici dei conti correnti postali che intendono avvalersi della facoltà di stampare per proprio conto i bollettini di versamento, previa la prescritta autorizzazione del competente ufficio dei conti correnti postali.

Paragrafo 38.

I bollettini di versamento relativi al c/c postale di cui al precedente paragrafo, devono avere il formato massimo ammesso dall'amministrazione postale e devono essere composti delle tre sezioni rituali.

Nella prima sezione, e cioè quella nel cui retro è prevista l'indicazione della causale del versamento, tale causale dovrà prevedere la seguente apposita formulazione:

CAUSALE DEL VERSAMENTO

Certificazione catastale da ottenersi a mezzo posta
(art. 8 legge 1° ottobre 1969, n. 679)

. . . .
(tipo di certificazione richiesta dal versante e da spedire all'indirizzo retro indicato)

Dati per l'identicazione delle particelle / unità immob. urbane oggetto della certificazione: . . . .

Comune . . . .

Località o via: . . . .

Foglio di mappa: numero . . . .

Particelle / Unità immob. urbane: numeri . . . .

Partita N.C.T. / N.C.E.U.: numero . . . .

ovvero, ditta intestataria: . . . .
. . . .

Altri dati eventuali: . . . .
. . . .

Somma versata a conguaglio di cui a richiesta n. . . . . .
in data . . . dell'ufficio tecnico erariale.

La terza sezione, e cioè quella costituente la ricevuta del versamento, deve riportare, a tergo, la seguente apposita formulazione:

CAUSALE DEL VERSAMENTO

Certificazione catastale da ottenersi a mezzo posta
(art. 8 legge 1° ottobre 1969, n. 679)

Tipo di certificazione richiesta: . . . .
. . . .

per beni rustici / urbani siti nel comune di: . . . .

Località o via: . . . .

La sezione centrale resta quella rituale.

Paragrafo 39.

I bollettini di c/c postale di cui al precedente paragrafo devono annotarsi cronologicamente su apposito registro, indicando: cognome e nome del richiedente; domicilio; data del versamento; tipo di certificazione richiesta; ammontare del deposito preventivo; estremi di spedizione della certificazione a mezzo di raccomandata; ammontare dell'eventuale conguaglio a favore del richiedente o a favore dell'ufficio; la data di scadenza del termine utile di 30 (trenta) giorni concesso all'interessato per effettuare il conguaglio a mezzo del c/c postale intestato all'ufficio, sezioni II e IV; estremi della comunicazione al procuratore del registro per l'iscrizione a campione delle somme per mancato versamento del conguaglio.

Analogo registro sarà istituito per coloro che non provvedono a ritirare, entro il termine di 30 giorni, presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, le certificazioni richieste con consegna da effettuarsi presso l'ufficio medesimo.

Paragrafo 40

Le somme riscosse per diritti catastali e per tributi speciali saranno annotate sugli appositi registri e modelli.

Gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono effettuare con versamenti mensili la rimessa all'ufficio del registro demanio di Roma su apposito c/c postale (i cui estremi saranno precisati con apposita circolare), delle somme riscosse per diritti catastali, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le riscossioni.

Nulla è innovato in ordine alla procedura vigente circa la rimessa delle somme riscosse per tributi speciali spettanti al personale.

Capo V

Norme transitorie

Paragrafo 41.

Anche per i documenti traslativi posti in essere prima della entrata in vigore della nuova legge, ma non ancora registrati, l'ufficio del registro provvede alla attestazione prevista dal paragrafo 5, lettera *a*) su di una copia del documento stesso, che viene rilasciata al richiedente.

Tale copia è destinata ad essere allegata alla domanda di volture, il cui modulo viene fornito dagli uffici tecnici erariali e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo 1.

La norma portata dal primo comma del paragrafo 24 verrà applicata solo per i tipi di frazionamento utilizzati per documenti traslativi posti in essere a partire dal 15 dicembre 1969.

La liquidazione dei tributi speciali relativi a tutte le certificazioni richieste prima dell'entrata in vigore della legge 1° ottobre 1969, n 679, ancorchè il rilascio abbia luogo dopo tale data, viene calcolata in base alle norme e alla tabella vigente al momento della richiesta.

(11062)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura, corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali, commerciali ed artigiane, in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dei versamenti dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali, commerciali e artigiane della provincia di Vercelli è determinato come segue:

Vitto: L. 10.000 mensili per due pasti giornalieri;
» 5000 mensili per un pasto giornaliero.

Alloggio: L. 2000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1969

p. *Il Ministro*: RAMPA

(10945)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1969.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura, corrisposte agli impiegati di aziende agricole, in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte agli impiegati di aziende agricole della provincia di Rovigo, è determinato come segue:

A) impiegati del 1° gruppo: L. 18.500 mensili (legna, illuminazione, abitazione e annessi);

B) impiegati del 2° gruppo: L. 15.000 mensili (legna, illuminazione, abitazione e annessi);

C) qualora l'impiegato non sia coniugato e conviva con la famiglia di origine, la valutazione convenzionale della utilizzazione gratuita della legna, della illuminazione, della abitazione e annessi di cui sopra si intenderà ridotta del 50%.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1969

p. *Il Ministro*: RAMPA

(10856)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1969.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto lo statuto dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Considerato che è scaduto il consiglio di amministrazione del predetto Ente, nominato con proprio decreto 14 marzo 1966 e che occorre, pertanto, provvedere alla ricostituzione del Consiglio stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, oltre che dal presidente, è così composto:

D'Aprile dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Agresti dott. Vito, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Mei ing. Amerigo, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI);

Martini dott. Roberto, in rappresentanza del comune di Firenze;

Bonistalli Vinicio, in rappresentanza della provincia di Firenze;

Martelli Calvelli dott. Giuseppe, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Carrozza avv. Giancarlo, in rappresentanza della Azienda autonoma di turismo, di Firenze;

Tancredi comm. Franco, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Firenze;

Porquier rag. Salvatore, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione generale italiana dell'artigianato);

Farulli Sergio, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione nazionale dell'artigianato);

Lanfredini Gabriele, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane);

De Luca dott. Giovanni, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione artigiana sindacati autonomi - CASA);

Mugnaini avv. Piero, in rappresentanza dei dipendenti da aziende artigiane;

Bearzi Bruno, in rappresentanza dei piccoli industriali (Confederazione generale dell'industria italiana);

Fantini comm. Dino, in rappresentanza dei piccoli industriali (Confederazione nazionale della piccola industria - CONFAPI).

I predetti consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(10947)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di terreno in comune di Sessa Aurunca

Con decreto interministeriale 28 luglio 1969, n. 1774, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 35, particella 1-C, del comune di Sessa Aurunca (Caserta), della complessiva estensione di mq. 1060.

(10879)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Auletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Auletta (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11027)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.604.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11028)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.450.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(11029)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni la Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1969, il comune di S. Giovanni la Punta (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.133.641, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11030)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1969, il comune di Delia (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.808.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11031)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1969, il comune di Longi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.711.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11032)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Zambrone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.986.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11033)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.189.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11034)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.714.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11035)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.643.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11036)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Zungri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.952.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11037)

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1969, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.688.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11039)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.719.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11040)

Autorizzazione al comune di S. Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di S. Caterina dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.804.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11038)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.413.405 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11041)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.760.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 24 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,15	627,30	627,50	627,30	627,10	627,15	627 —	627,30	627,15	627,55
$ Can.	582,50	582,70	582,75	582,90	582,30	582,55	582,55	582,90	582,50	582,50
Fr Sv.	145,43	145,35	145,40	145,35	145,35	145,19	145,285	145,35	145,23	145,35
Kr D.	83,69	83,71	83,75	83,70	83,40	83,69	83,66	83,70	83,69	83,68
Kr N.	87,78	87,80	87,85	87,765	87,50	87,76	87,73	87,765	87,78	87,80
Kr Sv.	121,32	121,35	121,25	121,30	121,40	121,34	121,25	121,30	121,32	121,30
Fol	174,04	174,05	174,15	174,08	174 —	174,05	173,96	174,08	174,07	174,05
Fr B	12,62	12,626	12,6325	12,6230	12,615	12,62	12,625	12,6230	12,62	12,62
Franco francese	112,40	112,45	112,58	112,49	112,45	112,40	112,44	112,49	112,40	112,50
Lst	1502,55	1503,10	1502,70	1502,90	1502,25	1502,30	1502 —	1502,90	1502,55	1503,55
Dm. occ	169,94	170 —	170,08	170,005	169,95	169,98	169,93	170,005	169,96	170,05
Scell Austr.	24,22	24,23	24,23	24,2340	24,15	24,22	24,22	24,2340	24,22	24,22
Escudo Port.	22 —	22 —	22,06	22,03	21,95	21,99	21,99	22,03	22 —	22 —
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,96	8,96	8,90	8,95	8,955	8,96	8,95	8,95

Media dei titoli del 24 novembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,925
» 5 % (Ricostruzione)	90,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,15
» 5 % (Città di Trieste)	90,90
» 5 % (Beni Esteri)	88,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,175
» 5,50 % » » 1968-83	99,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,725
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,15
1 Dollaro canadese	582,725
1 Franco svizzero	145,317
1 Corona danese	83,68
1 Corona norvegese	87,747
1 Corona svedese	121,275
1 Fiorino olandese	174,02
1 Franco belga	12,624
1 Franco francese	112,465
1 Lira sterlina	1502,45
1 Marco germanico	169,967
1 Scellino austriaco	24,227
1 Escudo Port.	22,01
1 Peseta Sp.	8,957

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 25 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,15	626,45	626,10	626,41	626,50	627,15	626,35	626,41	627,30	626,40
$ Can.	588,50	582,20	582 —	582,40	582,30	582,75	582,30	582,40	582,90	582,50
Fr. Sv.	145,43	145,35	145,26	145,3250	145,40	145,42	145,35	145,3250	145,35	145,30
Kr. D.	83,60	83,60	83,60	83,6150	83,40	83,68	83,63	83,6150	83,70	83,68
Kr. N.	87,78	87,65	87,75	87,67	87,50	87,75	87,70	87,67	87,76	87,75
Kr. Sv.	121,32	121,30	121,02	121,13	121,30	121,28	121,07	121,13	121,30	121,30
Fol.	174,04	173,87	173,98	173,94	173,90	174,02	173,92	173,94	174,08	174,05
Fr. B.	12,62	12,61	12,63	12,6120	12,62	12,62	12,61625	12,6120	12,62	12,62
Franco francese	112,40	112,40	112,30	112,38	112,40	112,45	112,40	112,38	112,49	112,40
Lst.	1502,55	1501,50	1502 —	1501,45	1501,75	1502,45	1501,50	1501,45	1502,90	1501,40
Dm. occ.	169,94	169,80	169,80	169,81	169,75	169,96	169,78	169,81	170 —	169,80
Scell. Austr.	24,22	24,20	24,21	24,20	24,15	24,22	24,21	24,20	24,23	24,22
Escudo Port.	22 —	22 —	22,04	22,02	21,95	22,01	21,99	22,02	22,03	22 —
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,96	8,9460	8,90	8,95	8,955	8,9460	8,96	8,95

Media dei titoli del 25 novembre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,60
» 5 % (Ricostruzione)	90,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,05
» 5 % (Città di Trieste)	90,625
» 5 % (Beni Esteri)	88,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,075
» 5,50 % » » 1968-83	99,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,70
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	626,38
1 Dollaro canadese	582,35
1 Franco svizzero	145,337
1 Corona danese	83,622
1 Corona norvegese	87,685
1 Corona svedese	121,10
1 Fiorino olandese	173,93
1 Franco belga	12,614
1 Franco francese	112,39
1 Lira sterlina	1501,475
1 Marco germanico	169,795
1 Scellino austriaco	24,205
1 Escudo Port.	22,005
1 Peseta Sp.	8,95

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto - S.T.A.T. », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1969, la gestione commissariale della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto - S.T.A.T. », con sede in Taranto, è stata prorogata fino al 30 marzo 1970.

(10933)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1969, la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba (Alessandria), è stata prorogata fino al 28 febbraio 1970.

(10934)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A-216 del 28 ottobre 1969 relativa alle « Operazioni a termine di cotone sulla borsa di Londra - Liverpool.

(10902)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A-215 del 27 ottobre 1969 relativa alle « Operazioni a termine su palladio e platino presso le borse estere ».

(10903)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate o revocate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1969

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Comune, sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Bologna, via Massarenti n. 35-*C*	Istituto farmacoterap. collaborativo italiano	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4619 del 3 luglio 1969	Estensione
2	Casalecchio di Reno (Bologna), via Renato Fucini, 2	Ghimas	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4636 del 4 agosto 1969	—
3	Palermo, via P Emiliano Giudici, 163	Neoterapici Benvegna	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4637 del 4 agosto 1969	—
4	Rapallo (Genova), via Amendola, 1	A.G.I.P.S. - Azienda generale italiana prodotti specializzati	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4639 del 2 settembre 1969	—
5	Torino, corso Chieri, 11/13	Courtois laboratori farmacologici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4642 del 2 settembre 1969	—
6	Baranzate (Milano), via L. Zambeletti	Dott. L. Zambeletti	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4643 del 2 settembre 1969	—
7	Milano, via Quintiliano, 41	Lab. Ital Profar	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4646 del 27 settembre 1969	—
8	Bologna, via Berengario da Carpi, 25	Lab. farm. Lugaresi	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4648 del 27 settembre 1969	Estensione
9	Milano, via Cenisio, 7 .	Lab. Farmacol. Milanese	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4653 del 27 settembre 1969	—
10	Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani	Stab. chim. farmaceutici Ravasini	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4654 del 27 settembre 1969	—

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Comune, sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Trieste, via Valmartinaga n. 1	I.C.A.S.A. - Ind. chim. adriatiche	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4623 del 25 luglio 1969	—
2	Roma, via Ippolito Pindemonte, 5	Lab. Farmac Diano	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4625 del 25 luglio 1969	—
3	Milano, via Venerio, 6 . .	S.A.I.G.E.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4628 del 5 agosto 1969	—
4	Pinerolo (Torino), via Martiri del 21, 63 (già 21)	Stab. chim. farmac. dottor Camillo Rocchietta	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4631 del 5 agosto 1969	—
5	Milano, via Vivaio, 22 . .	Lab. fitoterapico chimichi	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4633 del 5 agosto 1969	—
6	Milano, via Elba, 12 . . .	Ist. biot. Valentini	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4634 del 5 agosto 1969	—
7	Genova, via di Francia, 7	Lab. di biocromoterapia	Specialità med chimiche	Decreto n. 4640 del 2 settembre 1969	—
8	Milano, via L. Zambeletti n. 12/14	Dott. Zambeletti	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4644 del 2 settembre 1969	—
9	Genova, via Maragliano, n. 12/14 *R*	Farmacia Domenico De Negri	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4645 del 27 settembre 1969	—
10	Torino, via Ludovica, 19	Lab. di chim. medica e dell'antipiol	Specialità med chimiche e biologiche	Decreto n. 4649 del 27 settembre 1969	—
11	Milano, viale Abruzzi, 32	Laboratori Astier	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4651 del 27 settembre 1969	—

(10716)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Palmense del Piceno »

Con decreto n. 1057 del 12 novembre 1969 il sig. Domenico Fedeli, domiciliato a Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), via F. Baracca, 7, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Palmense del Piceno », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 683 del 23 settembre 1958, che saranno contrassegnati da etichette simili nel colore, formato e dimensioni a quelle autorizzate con il citato decreto.

Sulla parte alta dell'etichetta si leggerà « Acqua minerale ». Nel riquadro laterale sinistro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo la nuova analisi eseguita nel luglio 1969 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene della Università di Roma. In fondo la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro centrale, su fondo paglierino, sarà riprodotta una palma in mezzo ad un paesaggio con sfondo roccioso, sulla parte alta del quale, in una cornice su fondo verde, sarà scritto in caratteri bianchi « Palmense del Piceno ». Nella parte inferiore dello stesso riquadro si leggerà « Fermo - Prov. Ascoli Piceno ».

Nel riquadro laterale destro, dall'alto in basso, figurerà il giudizio di purezza batteriologica, formulato nel luglio 1969 dal prof. V. Del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, nonchè le medesime indicazioni terapeutiche formulate dal prof. Mariano Messini in data 23 luglio 1952, e dal prof. Alberto Scala in data 19 febbraio 1951, e riportate sulle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 683 del 13 settembre 1958.

Seguiranno gli estremi del presente decreto e la indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Sul bordo inferiore dell'etichetta si leggerà « tappo e bottiglia sterilizzati ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al citato decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto ministeriale n. 683 del 13 settembre 1958.

Con decreto n. 1058 del 12 novembre 1969 il sig. Domenico Fedeli, domiciliato a Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), via F. Baracca, 7, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Palmense del Piceno », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca a fondo paglierino delle dimensioni di cm. 17 × cm. 11, suddivise in tre riquadri, delimitati da bordo lineare in colore verde. Sulla parte alta dell'etichetta si leggerà « Acqua Minerale Naturale ».

Nel riquadro laterale sinistro saranno riportati, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita nel luglio 1969 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma.

Nel riquadro centrale sarà riprodotta una palma in mezzo ad un paesaggio con sfondo roccioso, sulla parte alta del quale, in una cornice su fondo marrone sarà scritto, in caratteri bianchi, « Palmense del Piceno ». Nella parte inferiore si leggerà « Fermo - Prov. Ascoli Piceno ». Nel riquadro laterale destro, dall'alto in basso, figurerà il giudizio di purezza batteriologica, formulato nel luglio 1969 dal prof. V. Del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, e saranno riportate le medesime indicazioni terapeutiche formulate dal prof. Mariano Messini in data 23 luglio 1952, e dal prof. Alberto Scala in data 19 febbraio 1951, che figurano sulle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 683 del 13 settembre 1958. Seguiranno gli estremi del presente decreto e l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata. Sul bordo inferiore dell'etichetta si leggerà « tappo e bottiglia sterilizzati ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al citato decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto ministeriale n. 683 del 13 settembre 1958.

(10898)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Grazia Deledda » di Usini, ad accettare una donazione.

Con decreto n. S/518/1-14-13 in data 29 marzo 1969, il prefetto della provincia di Sassari ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Grazia Deledda » di Usini, ad accettare la donazione della somma di L. 3.100.000 in titoli disposta dal sig. Pisano Antonio, per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome di « Sira Pisano Mellis ».

(10867)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 287, su conforme parere del Consiglio di Stato numero 750/68 espresso nell'adunanza generale dell'11 luglio 1968, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Musti Arnaldo avverso l'ammissione dei signori Aversa Gino, Calabria Adolfo, Gottaldi Antonio, Parrella Nicola ed altri al concorso per merito distinto per la promozione a quarantasei posti di primo segretario ed all'esame di idoneità per la promozione a centotrentacinque posti di primo segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetti con decreto ministeriale 16 dicembre 1965.

(10720)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1969, registro n. 83, foglio n. 333, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 gennaio 1966 dalla prof.ssa Tomatis Tosello Irma, avverso la ministeriale del 27 ottobre 1965 che ha negato alla ricorrente la retrodatazione della nomina in ruolo ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(10759)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 357, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla società Del Gres ing. Sala e C., con sede in Milano, avverso il decreto ministeriale 12 gennaio 1967 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla zona in frazione Petosino, sita nel comune di Sorisole (Bergamo).

(10931)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 358, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Rhêmes Notre Dame avverso il decreto ministeriale 20 marzo 1967 con cui è stato disposto l'ampliamento del vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del Pelaud sita nell'ambito di quel comune.

(10932)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Pozzuoli

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1969, n. 1654, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Pozzuoli.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10876)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1968 al 31 maggio 1968 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Stati membri della C.E.E.;

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio, Francia Germania Lussemburgo	Paesi Bassi			Paesi Terzi	SAMA e PTOM
			dal 1° al 31-5-1968	dal 1° al 5-5-1968	dal 6 al 12-5-1968	dal 13 al 31-5-1968	dal 1° al 31-5-1968	dal 1° al 31-5-1968
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme:						
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),						
		cereali (prodotti del capitolo 10):						
		prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),						
		prodotti lattiero-caseari delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 0.04 e 17.02-A-II:						
		- contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10% in peso:						
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	zero	zero	zero	968,75	406,25
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	300,00	14,88	zero	3.184,91	2.622,41
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	612,50	30,38	zero	5.493,41	4.930,91
	208 254	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	1.050,00	289,68	250,00	7.566,01	7.566,01
	209 255	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	1.175,00	295,88	250,00	8.489,41	8.489,41
	213 258	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75%	250,00	1.475,00	310,76	250,00	10.705,57	10.705,57
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10% e inferiore o uguale al 30% in peso:						
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	zero	zero	zero	1.831,25	1.268,75
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	300,00	14,88	zero	4.047,41	3.484,91

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio, Francia Germania Lussemburgo dal 1° al 31-5-1968	Paesi Bassi dal 1° al 5-5-1968	Paesi Bassi dal 6 al 12-5-1968	Paesi Bassi dal 13 al 31-5-1968	Paesi Terzi dal 1° al 31-5-1968	SAMA e PTOM dal 1° al 31-5-1968
23.07 (segue)	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	612,50	30,38	zero	6.355,91	5.793,41
	217 263	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	1.050,00	289,68	250,00	8.428,51	8.428,51
	218 264	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	1.175,00	295,88	250,00	9.351,91	9.351,91
	221 267	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75%	250,00	1.475,00	310,76	250,00	11.568,07	11.568,07
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% in peso:						
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	zero	zero	zero	2.693,75	2.131,25
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	300,00	14,88	zero	4.909,91	4.347,41
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	612,50	30,38	zero	7.218,41	6.655,91
	225 272	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	1.050,00	289,68	250,00	9.291,01	9.291,01
	228 274	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	1.175,00	295,88	250,00	10.214,41	10.214,41
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50% in peso:						
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	zero	zero	zero	3.100,00	2.537,50
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	300,00	14,88	zero	5.316,16	4.753,66
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	612,50	30,38	zero	7.624,66	7.062,16
		- non contenenti prodotti summenzionati della voce n. ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):						
	235 281	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25%	250,00	550,00	264,88	250,00	3.466,16	3.466,16
	236 282	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	250,00	862,50	280,38	250,00	5.774,66	5.774,66
	237 283	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	1.050,00	289,68	250,00	7.159,76	7.159,76
	238 284	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	1.175,00	295,88	250,00	8.083,16	8.083,16
	243 289	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75%	250,00	1.475,00	310,76	250,00	10.299,32	10.299,32

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 kg di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(9320)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 30 ottobre 1969).

Sono disponibili, nel ruolo centrale e periferico del personale esecutivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, n. 20 (venti) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla direzione generale per il personale militare della Marina e alla direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(10827)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 28 ottobre 1969).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, n. 15 (quindici) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'Agricoltura e delle foreste già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla direzione generale per il personale militare della Marina e alla direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che

alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(10828)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 247, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio ed in congedo;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1969, registro n. 12 Difesa, foglio n. 1, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che si è verificata una vacanza di due posti nel concorso per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente e che per effetto dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 6 luglio 1968, detti posti non ricoperti vengono devoluti in aumento a quelli riservati agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Ten a. cpl. De Liso Sabato, nato il 10 maggio 1937 . . . punti 44,18
2. S. ten. f cpl. Massafra Pietro, nato il 28 maggio 1946 . . . » 42,10
3. S. ten. amm. cpl. Fontana Michele, nato il 27 aprile 1941 . . . » 41,55
4. Ten. amm. cpl. Greco Cosimo, nato il 27 aprile 1937 . . . » 41,55
5. Ten. amm. cpl. Bortolotti Giorgio, nato il 22 settembre 1941 . . . » 41,40
6. S. ten. amm. cpl. Livera Antonio, nato il 10 luglio 1946 . . . » 41,12
7. S. ten. suss. cpl. Tomei Massimo, nato il 23 giugno 1944 . . . » 40,75
8. Ten. amm. cpl. Sereno Giuseppe, nato il 22 agosto 1941 . . . punti 40,20
9. Ten. amm. cpl. La Marca Francesco, nato il 16 gennaio 1940 . . . » 39,28
10. S. ten. amm. cpl. Guarino Giuseppe, nato il 23 gennaio 1944 . . . » 38,29
11. Ten. amm. cpl. Spanò Lorenzo, nato il 1° gennaio 1941 . . . » 38,20
12. S. ten. s.a. cpl. Toscano Salvatore nato il 14 aprile 1942 . . . » 35,86
13. S. ten. a. cpl. Gianna Giovanni, nato il 18 aprile 1940 . . . » 35,80

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) Ten. a. cpl. De Liso Sabato . . . punti 44,18
2) S. ten. f. cpl. Massafra Pietro . . . » 42,10
3) Ten. amm. cpl. Greco Cosimo, nato il 27 aprile 1937 . . . » 41,55
4) S. ten. amm. cpl. Fontana Michele, nato il 27 aprile 1941 . . . » 41,55
5) Ten amm. cpl. Bortolotti Giorgio . . . » 41,40
6) S. ten. amm. cpl. Livera Antonio . . . » 41,12
7) S. ten. suss. cpl. Tomei Massimo . . . » 40,75
8) Ten. amm. cpl. Sereno Giuseppe . . . » 40,20

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1) Ten. amm. cpl. La Marca Francesco . . punti 39,28
2) S. ten. amm. cpl. Guarino Giuseppe . . » 38,29
3) Ten. amm. cpl. Spanò Lorenzo . . . » 38,20
4) S. ten. s.a. cpl. Toscano Salvatore . . . » 35,86
5) S. ten. a. cpl. Gianna Giovanni . . . » 35,80

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1969
Registro n. 26, foglio n. 28

(10940)

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quindici ufficiali al ventiquattresimo corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio numero 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di quindici ufficiali al ventiquatresimo corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 13 Difesa, foglio n. 164, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di

quindici ufficiali al ventiquattresimo corso superiore tecnico di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

per i tre posti riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea:

1. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Gentile Eugenio . . punti 26,077
2. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Pesce Guido . . . » 25,716
3. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Ridolfi Luigi . . . » 24,011
4. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Federici Fabrizio . » 22,411

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del bando di concorso, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Gentile Eugenio . . punti 26,077
2. Ten a. s.p.e. (R.N.) Pesce Guido . . . » 25,716
3. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Ridolfi Luigi . . . » 24,011
4. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Federici Fabrizio » 22,411

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 121

(10822)

Commissione per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al nono corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito:

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli o per titoli ed esami per l'ammissione di dodici ufficiali al nono corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al nono corso superiore tecnico della motorizzazione, è composta come segue:

Presidente:

Ten. Gen. S.Te.M. s.p.e. Maresca Carlo;

Membri:

Magg. Gen. S.Te.M. s.p.e. Gragnoli Massimiliano;
Col. S.Te.M. s.p.e. Tajani Raffaele;
Col S.Te.M. s.p.e. Siddi Manlio;

Consigliere di 1ª classe Santoni dott. Alberto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. Gen. S.Te.M. s.p.e. Volpe Carlo;

Membri:

Col. S.Te.M. s.p.e. Nasca Amedeo;
Col. S.Te.M. Tajani Raffaele;
Col. S.Te.M. s.p.e. Mazzetti Giulio;
Col. S.Te.M. s.p.e. Romano Valentino;

Castagna prof. Arnaldo, per l'esame di meccanica applicata;
Schiaffino prof. Piero, per l'esame di elettrotecnica generale;
Turriziani prof. Renato, per l'esame di chimica applicata;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale.
Maggiore S.Te.M. s.p.e. Arcamone Giorgio, segretario senza diritto a voto.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Registro n. 28, foglio 28

(10823)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1. Rianò dott. Enrico . . . . punti 91,68 su 132
2. Cantanna dott. Pietro . . . . . . » 87,54 »
3. Gracili dott. Rino . . . . » 82,39 »
4. Salerno dott. Riccardo . . . . . . » 78,38 »
5. Ferri dott. Pasquale . . . . » 77,18 »
6. Lo Iacono dott. Domenico . . . . . » 77 — »
7. Di Pietrantonio Saverio . . . . . . » 75,18 »
8. Rabacchino dott. Ferdinando . . . » 74,86 »
9. Guerrieri dott. Domenico . . . . . » 74,37 »
10. Ronza dott. Vincenzo . . . . . . » 73,59 »
11. Fornaciari dott Raul . . . . . . » 73,48 »
12. Giannetti dott. Giunio . . . . . . » 73,20 »
13. Pieschi dott. Antonio . . . . . . » 71,45 »
14. Tognocchi dott. Candido . . . . . » 70,58 »
15. Bonadio Giuseppe . . . . » 69,98 »
16. Palatiello dott. Vincenzo . . . . . » 69,69 »
17. Montefusco dott. Gerardo . . . . . » 69,50 »
18. Simeone dott. Mariangelo . . . . . » 66,86 »
19. de Cata dott. Carlo . . . . . . » 64,59 »
20. Passarelli Igino . . . . » 64,22 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1969

p. *Il Ministro*: Sarti

(10994)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice di un concorso ad un posto di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a trecentocinquantuno posti di professore aggregato;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 giugno 1968, modificata con decreto ministeriale 15 luglio 1968, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati istituiti con decreto ministeriale 27 giugno 1967;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 6 ottobre 1967, 13 dicembre 1967 e 24 aprile 1968, in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 7 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore aggregato:

E - 35

per il gruppo « Fisica teorica »

presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano:

Prosperi prof. Giovanni Maria, Università di Milano;
Bocchieri prof. Pietro, Università di Pavia;
Cini prof. Marcello, Università di Roma;
Bassani prof. Giuseppe Franco, Università di Pisa;
Vinti prof. Calogero, Università di Modena.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 300.000 (trecentomila) complessive, farà carico al cap. 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1969
Registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 74

(10992)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Riapertura dei termini del concorso per titoli ed esami a sei posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile e modifica del relativo bando.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1968, registro n. 9, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova, nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 1° luglio 1968);

Visto il decreto ministeriale in data 13 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1968, registro n. 10, foglio n. 42, con il quale il concorso predetto è stato riaperto per la durata di trenta giorni ed il numero dei posti è stato aumentato da quattro a sei (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 16 dicembre 1968);

Visto il decreto ministeriale in data 31 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 21 agosto 1969, con il quale è stato revocato il decreto ministeriale del 16 marzo 1968 ed è stata prevista una nuova determinazione del tipo di laurea prescritto per i concorsi di ammissione nel ruolo sopraindicato, stabilendo che agli stessi possono partecipare i cittadini in possesso del diploma di laurea conseguito presso una università statale od istituto superiore riconosciuto;

Considerata l'opportunità di riaprire il concorso in questione nei confronti dei cittadini italiani di cui sopra, al fine di ottenere una migliore selezione fra un più alto numero di concorrenti;

Considerata altresì la necessità di modificare, in parte, il primo dei decreti ministeriali sopraindicati, in armonia con le nuove disposizioni e l'opportunità di prevedere per le materie oggetto delle prove scritte una configurazione più qualificante sul piano professionale;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso di cui alle premesse è riaperto per la durata di trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti dei cittadini italiani in possesso, alla data del 31 luglio 1968, giorno di scadenza del concorso suddetto, oltre che degli altri requisiti prescritti per l'assunzione, di un diploma di laurea conseguito presso una università statale od istituto superiore riconosciuto.

La data di cui al precedente comma si intende inserita nel testo del decreto ministeriale datato 13 novembre 1968, citato nelle premesse, in luogo di quella erroneamente indicata del 30 agosto 1968.

Art. 2.

Il primo comma della lettera *a*) dell'art. 13 del bando di concorso predetto, è modificato come segue:

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di attività svolta come dirigente delle telecomunicazioni o controllore della circolazione aerea: punti 0,25 e fino ad un massimo di punti 1.

Il testo dell'art. 15 del bando di cui sopra, limitatamente ai numeri 1, 2 e 3 relativi alle prove scritte obbligatorie, viene modificato come segue:

1) La Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale ed i relativi allegati tecnici con particolare riguardo a quelli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

L'organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI): fini e organizzazione.

2) L'organizzazione, l'infrastruttura e le procedure del servizio di controllo della circolazione aerea, sia procedurale che radar, e degli altri servizi di assistenza alla navigazione aerea sia sotto il profilo tecnico che operativo.

3) Trattazione in lingua inglese, con l'uso del vocabolario di un argomento attinente ad una o più delle seguenti materie:

a) circolazione aerea;

b) telecomunicazioni aeronautiche;

c) meteorologia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1969

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1969
Registro n. 12, *foglio n.* 72

(10991)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 4 del mese di aprile 1969, messo in distribuzione il 16 ottobre 1969, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

(10958)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 4 del mese di aprile 1969, messo in distribuzione il 16 ottobre 1969, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1967.

(10959)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui ai decreti ministeriali 15 marzo 1968 e 5 maggio 1969, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 182 del 19 luglio 1968 e 163 del 1° luglio 1969, avranno luogo in Roma presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 15, 16 e 17 gennaio 1970, alle ore 9.

(10956)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 6239 e n. 6240 in data 16 giugno 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Vista la rinunzia del dott. Ugo D'Avino alla condotta medica 2ª, frazione Galdo, del comune di Sicignano degli Alburni;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Ugo D'Avino;

Considerato che il dott. Lorenzo Marotta, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Marotta è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Sicignano degli Alburni, 2ª condotta, frazione Galdo.

Il sindaco del comune di Sicignano degli Alburni è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, 31 ottobre 1969

Il medico provinciale: GALLO

(10770)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4194 in data 11 giugno 1969, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante presso il comune di Catania;

Considerato che, a seguito del trasferimento del dott. Concetto Galia, medico provinciale, in qualità di titolare di questo ufficio, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla commissione di cui trattasi;

Vista la designazione fatta dal Ministero della sanità con telegramma n. 300.VIII.I.21.C.1582 in data 15 ottobre 1969;

Visto l'art. 8, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Giovanni Grassi, medico provinciale di Enna, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, in sostituzione del dott. Concetto Galia.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e del comune interessato.

Catania, addì 28 ottobre 1969

Il medico provinciale: GALIA

(10768)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.